



N. 840/2019 R.G.N.R.  
N. 428/2021 R.G.T.

SENTENZA N. 658/2021

Sent. divenuta irrevocabile

il \_\_\_\_\_

Art. 27 reg. \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

Inviato estratto Procura

depositata in Cancelleria

il 25/10/21

N. \_\_\_\_\_

Camp. Penale

Comunicaz. al P.G. ai sensi art. 548 3° co. c.p.p.

25.10.2021

Il \_\_\_\_\_  
fatta scheda casellario

## TRIBUNALE DI MATERA

### SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Matera, nella persona del dott. Danilo Staffieri, all'udienza del 18.10.2021, con l'intervento del P.M., dott. Di Palo, e con l'assistenza del cancelliere, dott. Palazzo, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

### SENTENZA

### CON MOTIVAZIONE RISERVATA

nei confronti di:

**BATISTAS Giacomo**, nato a Patrasco (Grecia) l'01.04.1944, residente e dichiaratamente domiciliato in Torino alla Piazza Chiaves n° 8 int. 5, libero, carcerazione preventiva negativa, assente difeso di fiducia dall'avv. **Vittorio NIZZA del Foro di Torino**, assente, sostituito per delega dall'avv. Monica Chiara **MATTONE del Foro di Torino**, presente

### IMPUTATO

in ordine al seguente reato:

*delitto p. e p. all'art. 2, comma 1 bis, D.Lvo 12.9.1983 nr. 463, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 nr. 638, perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "Sabenice srl", con sede legale in Nichelino, ometteva di versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le somme trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il mese di dicembre 2014 e per l'annualità 2015 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, e novembre 2015) per un importo pari a complessivi € 91.122,78 (€ 84.951,33 ed € 6171,45).*

*In Matera dal mese di dicembre 2014 al mese di novembre 2015.*

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale

Persona offesa costituita parte civile:

**Direzione Provinciale INPS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito **DINOIA del Foro di Potenza**, presente

## CONCLUSIONI:

**P.M.:** condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa;

**PARTE CIVILE:** come da conclusioni scritte che versa;

**DIFESA:** assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o, limitatamente alle ultime due mensilità, per non aver commesso il fatto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. All'esito delle indagini preliminari, il P.M. in sede, in data 29.10.2020, emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di BATISTAS Giacomo, in qualità di legale rappresentante della società ditta "Sabenice srl", affinché rispondesse *"del reato p. e p. all'art. 2 comma 1 bis D.Lvo 12.9.1983 nr. 463, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 nr. 638"*, come meglio precisato in epigrafe.

All'udienza del 10.05.2021, dopo la costituzione di parte civile dell'INPS, si procedeva all'apertura del dibattimento ed all'ammissione delle richieste istruttorie articolate dalle parti. Il P.M., inoltre, produceva la nota INPS del 29.03.2017 prot. INPS.4700.29.03.3027 con allegato prospetto inadempienze, notificata all'imputato in data 04.05.2017, nonché visura camerale relativa alla società Sabenice s.r.l.; la difesa dell'imputato produceva copia del verbale dell'assemblea ordinaria della società del 26/10/2015, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del cambio di nomina dell'amministratore della società e visura camerale relativa alla medesima società. Le parti concordavano l'audizione del funzionario che aveva condotto gli accertamenti, in luogo del direttore della sede INPS di Matera.

All'udienza del 12.07.2021, preso atto della mancata comparizione dell'imputato per rendere esame, si procedeva all'escussione del teste ANTEZZA Rosaria.

All'udienza del 18.10.2021 la difesa versava una memoria a firma dell'imputato (con allegata documentazione) e, quindi, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il sottoscritto pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito della motivazione nel termine di legge.

\*\*\*

2. La dinamica dei fatti per cui è processo può essere ricostruita nei termini di seguito compendiatamente per il tramite della testimonianza resa dell'Ispettore di vigilanza INPS Rosaria ANTEZZA all'udienza del 25.11.2019, riguardata alla luce delle risultanze cristallizzate nella nota INPS del 29.03.2017 prot. INPS.4700.29.03.3027 con allegato prospetto inadempienze, notificata all'imputato in data 04.05.2017, nonché nella visura camerale storica relativa alla società Sabenice s.r.l., il tutto prodotto dalla pubblica accusa senza opposizione della difesa (che ha contribuito, anzi, a ulteriormente

integrare detta documentazione producendo verbale dell'assemblea ordinaria della società del 26/10/2015, comunicazione all'Agenzia delle Entrate del cambio di nomina dell'amministratore della società e ulteriore visura camerale relativa alla medesima società):

- l'odierno imputato ricopriva la carica di amministratore unico e legale rappresentante della società Sabenice s.r.l, dal marzo del 2008 sino al 26.10.2015 (cfr. le risultanze della visura storica prodotta dalla pubblica accusa, nonché i chiarimenti resi dalla dott.ssa ANTEZZA all'udienza del 12.07.2021 ed le risultanze della visura aggiornata prodotta dalla difesa dell'imputato, unitamente al verbale assembleare di nomina del nuovo amministratore);

-la suddetta società aveva dichiarato, *attraverso il sistema UNIEMENS*, di aver trattenuto, sulle retribuzioni dei dipendenti o dei collaboratori, i seguenti importi, giammai versati all'Ente previdenziale:

a) trattenute relative alle retribuzioni dei dipendenti:

- 1) dicembre 2014: euro 14.322,15;
- 2) gennaio 2015: euro 9794,24;
- 3) febbraio 2015: euro 8450,27;
- 4) marzo 2015: euro 8.308,56;
- 5) aprile 2015: euro 8.754,12;
- 6) maggio 2015: euro 7.991,19;
- 7) giugno 2015: euro 8.011,73;
- 8) luglio 2015: euro 7.460,65
- 9) agosto 2015: euro 6.907,21
- 10) settembre 2015: euro 5.648,76

b) trattenute relative ai soggetti legati da rapporto di collaborazione:

- 1) dicembre 2014: euro 524,52;
- 2) gennaio 2015: euro 577,43;
- 3) febbraio 2015: euro 598,84;
- 4) marzo 2015: euro 590,03;
- 5) aprile 2015: euro 590,23;
- 6) maggio 2015: euro 590,23;
- 7) giugno 2015: euro 590,23;
- 8) luglio 2015: euro 590,23;
- 10) settembre 2015: euro 468,17;
- 11) ottobre 2015: euro 511,18;
- 12) novembre 2016: euro 540,36;



- in ragione di ciò, l'INPS notificava all'odierno imputato, nella suddetta qualità, atto di accertamento e diffida, che veniva dallo stesso personalmente ricevuto in data 04.05.2017 (cfr. la testimonianza resa dal teste ANTEZZA, corroborata dalla nota INPS del 29.03.2017 prot. INPS.4700.29.03.3027 con allegato prospetto inadempienze e copia dell'avviso di ricezione);
- il termine di tre mesi dalla notifica della diffida spirava inutilmente, senza che l'imputato provvedesse a saldare l'importo suddetto.

La prova del fatto nella sua materialità oggettiva si fonda, dunque, sulla deposizione del funzionario I.n.p.s. Antezza, dell'attendibilità della quale non vi è motivo di dubitare, sia in considerazione della qualifica di pubblico ufficiale che il detto teste riveste - ciò che lascia presumere mancanza di interesse ad orientare l'esito del giudizio- sia in quanto le dichiarazioni rese - prive di contraddizioni logiche- trovano ulteriori profili di riscontro oggettivo nella diffida INPS innanzi richiamata (corredata di prova della avvenuta ricezione da parte dell'odierno imputato), con allegato prospetto inadempienze.

Ne discende che l'intera acquisizione dibattimentale è indubbiamente completa ed efficace a costituire un esaustivo quadro probatorio della prospettazione accusatoria formulata dall'Ufficio di Procura, con le precisazioni che di seguito saranno prospettate.

Aggiungasi che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM10 (o DMAG nel settore agricolo), attestanti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l'imputato non ne contesti l'invio (Cassazione penale sez. III, 09/09/2015, n.43602).

Si tenga conto, sempre in relazione alla prova degli elementi oggettivi di fattispecie, da un lato, che i cennati modelli altro non sono che la denuncia, da parte del datore di lavoro, dei dati occupazionali (giornate, numero dei lavoratori) e retributivi, dei codici di individuazione delle zone tariffarie, del tipo di contratto, della sua posizione assicurativa e che, dunque, l'insorgenza dell'obbligazione e la determinazione del *quantum debeatur* rivengono direttamente da dati promananti dalla società datrice di lavoro; dall'altro, che la circostanza della mancata produzione di tali modelli in giudizio (sollevata dalla difesa) è resa del tutto ininfluyente ai fini della decisione da quanto si dirà nel prosieguo circa natura e modalità di funzionamento del sistema informatico UNIMENS

Ciò posto in fatto, occorre rilevare, in diritto, quanto segue.

Il comma 1 bis dell'art. 2 del d.l. n. 463/1983, nella sua attuale formulazione, conseguente alle modifiche apportate dal d.lgs. 2016, n. 8/2016 (art. 3) punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000,00 annui, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032,00, nel contempo stabilendo, da un lato, che qualora l'importo sia inferiore a tale soglia, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 Euro e, dall'altro, che il datore di lavoro non sia punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (l'art. 8 del medesimo decreto legislativo stabilisce l'applicazione delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, nel qual caso il giudice dell'esecuzione provvede alla revoca della sentenza o del decreto penale).

Ebbene, prima della novella del 2016, l'omesso versamento era penalmente sanzionato senza alcuna considerazione degli importi.

La giurisprudenza di legittimità, nel prendere anche atto delle cennate innovazioni ordinamentali, ha fissato alcuni principi di estremo interesse ai fini della presente decisione:

- a) nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di **individuare il momento consumativo del reato, da ritenersi perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i 10.000,00 Euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo anno e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati** (Cass., S.U., n. 10424 del 18/01/2018, dep. 07/03/2018: sulla scorta di tali premesse il giudice nomofilattico ha ribadito che *"in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso."*); risulta, dunque, evidente, nel caso di specie il superamento della soglia di punibilità;

- b) **il sistema informatico UNIEMENS rappresenta un "flusso di dati che va a creare il contenuto del modello DM 10, per così dire di "nuova generazione", che, ancorchè generato [...] dal sistema informatico dell'INPS, ha le stesse "caratteristiche ed informazioni" del DM 10 cartaceo"**; ne discende che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa, tali dati possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, in quanto, *"seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42715 del 28/06/2016 Ud., dep. 10/10/2016), con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme: nella fattispecie scrutinata da questo Tribunale, l'importo dei versamenti omessi risulta, per l'appunto, dal *"saldo UNIEMENS"* (cfr. i prospetti allegati alla diffida ed i chiarimenti resi dal funzionario INPS all'udienza del 18.10.2021) appurato dall'INPS territorialmente competente;
- c) in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per *"compiuta giacenza"*, dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 43250 del 20/07/2016 Ud., dep. 13/10/2016);
- d) in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini della punibilità dell'agente, è sufficiente il dolo generico (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3663 del 08/01/2014 Cc., dep. 27/01/2014) che può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (e non è questo il caso di specie); inoltre, l'imputato può fondatamente invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, ove provveda ad assolvere specifici oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto dell'impossibilità di fronteggiare la crisi economica tramite il ricorso a misure idonee, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, da valutarsi in concreto.

Dall'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, riguardate alla luce della circostanza che l'imputato ha conservato la carica di amministratore unico e legale rappresentante della società dal marzo del 2008 sino al 26.10.2015, discende la sua penale responsabilità per l'omesso versamento delle ritenute dovute dal mese dicembre del 2014 al mese di settembre del 2015 (termine di versamento 16.10.2015), tenendo conto (in ragione di quanto sopra evidenziato) del superamento della soglia di rilevanza penale in relazione a detto periodo temporale (la soglia, in verità, è superata già con la prima omissione -dicembre 2014- di cui innanzi).

A nulla rileva la dismissione della carica citata ai fini che qui rilevano, né tantomeno il fatto che, al momento della notifica della diffida dell'INPS (maggio 2017), egli non fosse più amministratore da circa due anni.

Come condivisibilmente affermato dal giudice nomofilattico (Cass., sez. 3, 27/03/2018, n.30650), infatti, la cessazione dalla carica sociale dell'amministratore della società è ininfluente al fine della configurabilità del reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, trattandosi di reato omissivo istantaneo, allorquando tale reato si sia consumato quando l'amministratore era ancora in carica, per la conseguente irrilevanza della cessazione dalla carica rispetto alla consumazione del reato. Né potrebbe valere, per escludere la responsabilità, l'addurre l'asserita impossibilità, per la sopravvenuta cessazione dalla carica, di avvalersi della causa di non punibilità di cui alla seconda parte del comma 1-bis dell'articolo 2 citato, secondo cui il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, *"perché l'adempimento dell'obbligazione, trattandosi di una causa personale di esclusione della punibilità, sarebbe sempre consentito all'autore del reato, salvo l'eventuale regresso nei confronti del soggetto eventualmente succeduto nella titolarità del rapporto obbligatorio con l'ente previdenziale."*

Da tale ultimo passaggio argomentativo della Suprema Corte traluce, inoltre, che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa, la notifica a lui personalmente della diffida (in luogo della società o del nuovo legale rappresentante), lungi dall'escludere la configurabilità del reato, abbia concretamente messo in condizione l'imputato di adempiere e di evitare, in tal modo, di incorrere in conseguenze penali (nel suddetto arresto nomofilattico, infatti, la Corte valorizza proprio il fatto che l'imputato, benché cessato dalla carica, avesse contezza della diffida INPS).

D'altronde, l'elemento soggettivo si sostanzia nel dolo generico della coscienza e volontà della omissione: nella fattispecie concreta tale connotato della condotta si desume, in via logica, in primo

luogo dalla ricostruzione dibattimentale delle modalità delle circostanze fattuali in cui è compiuto l'accertamento delle condotte omissive nonché dalla condotta susseguente alla notifica dell'accertamento di violazione della normativa previdenziale. Ebbene, quale amministratore unico e legale rappresentante della società sin dal 2008, l'imputato era incontestabilmente tenuto, quale soggetto legalmente obbligato alla corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti, ad assolvere all'adempimento degli obblighi in favore dei predetti ed in virtù della propria qualità non poteva non essere a conoscenza dell'obbligazione a proprio carico e di tali incombenze, trattandosi di condotte assolutamente esigibili dal prevenuto.

Inoltre, come si evince dalla diffida per la "violazione di cui all'art. 2 co.1 bis D.L. n.463/1983 convertito con modificazioni dalla L. 11.11.83 n.638", la motivazione della contestazione era elaborata a seguito di accertamenti e controlli effettuati a carico della società *de qua*, si faceva espressa menzione dell'imputato e della sua qualità, si individuavano in modo analitico le ritenute previdenziali ed assistenziali non versate, con il riconoscimento del termine di novanta giorni per la regolarizzazione dell'intera posizione debitoria ed era, pertanto, fatto espresso avviso al destinatario, in caso di inadempimento, della rilevanza penale del fatto. Tale diffida era ricevuta direttamente dall'imputato senza seguito alcuno. Tale formalità evidenzia la sicura conoscenza da parte dell'imputato in ordine alla contestazione ed alla normativa violata, nonché all'entità della propria posizione debitoria e comprova, nel contempo, che lo stesso, nonostante fosse indicata la prescritta possibilità di sanatoria attraverso il versamento delle somme omesse, lasciava decorrere il termine riconosciutogli senza provvedere all'integrale adempimento né produrre, allora e tanto meno oggi, nel corso del presente giudizio, la prova anche documentale della regolarità della propria posizione contributiva.

Peraltro, la Suprema Corte ha specificato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il dolo generico può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze, ma non è questo il caso di specie (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3663 del 08/01/2014 Cc., dep. 27/01/2014).

Giova evidenziare, peraltro, che non sono emersi elementi contrari alla suesposta ricostruzione ed in favore della sussistenza di eventuali esimenti della doverosa condotta attesa l'evidenziata esigibilità dal predetto della richiesta diligenza nel curare l'aspetto più importante del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Si noti, infine, che l'imputato è rimasto assente nel corso dell'intero processo e non ha inteso sottoporsi ad esame (richiesto anche dalla pubblica accusa); neppure ha reso spontanee dichiarazioni a sua discolpa in udienza, essendosi limitato a versare una memoria sottoscritta nella quale ha dedotto:

- a) che anche negli anni in cui è stato legale rappresentante della società la gestione di fatto di essa era affidata ad un terzo soggetto;
- b) che la società, a decorrere dal 2014, è incorsa in gravi difficoltà che ne hanno determinato il fallimento nel 2016 anche per i debiti contratti verso i lavoratori.

La prima circostanza, oltre ad essere del tutto indimostrata, di certo non vale ad escludere la responsabilità collegata alla carica rivestita dall'imputato nell'ambito dell'impresa sociale *de qua*.

Si noti, peraltro, che a pag. 78 della relazione del curatore fallimentare prodotta dalla difesa del BATISTAS si legge che questi era "affiancato" nella gestione della azienda da tale Antonio CAMELLINO (citato dall'imputato nella sua memoria) e non sostituito dallo stesso nell'espletamento di ogni attività (sicché anche l'unico elemento introdotto dalla difesa –la citata relazione- esclude che il BATISTAS fosse un mero "uomo di paglia").

La seconda circostanza appare inidonea ad escludere una penale responsabilità dell'imputato per i fatti oggetto del presente processo. In primo luogo, infatti, il BATISTAS non si è fatto carico di provare, a valle, né di allegare, a monte: 1) la non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda; 2) l'impossibilità di fronteggiare la crisi economica tramite il ricorso a misure idonee, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

Dalla relazione prodotta dalla difesa (pagg. 86 e ss.), anzi, emerge una gestione sociale poco razionale e a tratti opaca (tradottasi anche in "rapporti opachi" con un Consorzio; cfr. pag. 83 ess.), sfociata nella dissimulazione (negli anni in cui l'amministrazione era devoluta all'imputato) di perdite di esercizio 2011, 2012 e 2013 (con successivo omessa redazione e deposito di bilanci 2014 e 2015).

A fronte di ciò (e, in particolare, di tali ultime constatazioni) e della circostanza ulteriore che gli accertamenti INPS hanno avuto riguardo a dati comunicati dalla stessa società sul presupposto dell'avvenuto pagamento dei lavoratori, neppure emerge dagli elementi offerti dalla difesa la mancata corresponsione delle retribuzioni cui dette comunicazioni si riferiscono (ciò di certo non si evince dalla relazione del curatore fallimentare, da cui neppure emerge a quale periodo sarebbe circoscritto il mancato pagamento delle retribuzioni).

Ad un esame globale storico-giuridico delle emergenze processuali, la riprovevolezza penale della condotta posta in essere dall'imputato consente di ritenere integrati a carico del medesimo, nel compimento della fattispecie concreta, tutti gli elementi perfezionativi del fatto tipico nel suo complesso per l'omesso versamento delle ritenute dovute dal mese dicembre del 2014 al mese di settembre del 2015 (termine di versamento 16.10.2015).

Neppure può riconoscersi in favore dell'imputato la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., stante la pluralità delle omissioni ed il significativo scostamento rispetto alla soglia di rilevanza penale del fatto, ciò che esclude una lieve compressione del bene giuridico presidiato dalla fattispecie incriminatrice.

Anche il giudice nomofilattico ha chiarito che “...*riguardo al reato di omesso versamento dei contributi previdenziali la sussistenza della particolare tenuità dell'offesa deve essere verificata attraverso una valutazione globale che tenga conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della consistenza del superamento della soglia di punibilità*” (Cass., sez. III, 11/05/2018, ud. 11/05/2018, dep. 05/07/2018, n.30179).

Dalle superiori premesse discende, invece, che l'imputato debba essere mandato assolto per non aver commesso il fatti in relazione alle contestate omissioni inerenti le mensilità successive al settembre 2015 (termine di scadenza 16.10.2015) che formano oggetto di contestazione: si allude al mancato versamento delle trattenute concernenti i soli soggetti legati alla società da contratto di collaborazione e relative ad ottobre 2015 (euro 511,18) e a novembre 2016 (euro 540,36).

3. Venendo, ora, al trattamento sanzionatorio, infondata appare la contestazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, dal momento che le precedenti sentenze di condanna o di applicazione della pena risultanti dal certificato aggiornato del casellario giudiziale sono divenute irrevocabili in data successiva a quella di commissione del reato per cui è processo (ed è noto che “*ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato essendo comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte del nuovo reato*”: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10219 del 15/01/2021 Ud., dep. 17/03/2021, Rv. 281381 – 01).

I precedenti a suo carico per bancarotta e per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 74/2000 (non utilizzabili ai fini della recidiva, ma di cui si deve tener conto per lumeggiare la personalità dell'imputato), l'entità delle ritenute non versate e l'assenza di ulteriori elementi all'uopo valorizzabili impediscono di riconoscere in suo favore le circostanze attenuanti generiche e rendono congrua la pena di mesi tre di reclusione e euro 300,00 di multa. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Non può essere riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena non solo in quanto i precedenti a suo carico, unitamente ai fatti per cui è processo, impediscono una

favorevole prognosi in ordine all'astensione dalla futura commissione di reati, ma anche in ragione della già avvenuta fruizione del beneficio per due volte.

Consegue, ai sensi degli articoli 538 e ss. c.p.p., la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, la cui determinazione va demandata alla separata sede del giudizio civile, anche al fine di appurare se e quanto sia stato eventualmente recuperato dall'Ente previdenziale a seguito del fallimento della società di cui l'imputato era legale rappresentante (nulla avendo dedotto la parte sul punto, nonostante le obiezioni mosse al riguardo dalla difesa dell'imputato all'atto della costituzione di parte civile: ciò impone anche il rigetto della richiesta provvisoria). D'altra parte, la condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 45118 del 23/4/2013, Di Fatta, Rv. 257551; Sez. 6, n. 14377 del 26/2/2009, Giorgio, Rv. 243310; di recente, Sez. 4, n. 6380 del 20/1/2017, Regispani, Rv. 269132).

Parimenti, devono essere riconosciute, in favore della cennata parte eventuale, le spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, liquidate come da dispositivo.

La complessità della motivazione ne giustifica il deposito nel termine di legge di giorni quindici

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara BATISTAS Giacomo responsabile del reato ascrittogli in relazione alle somme trattenute sulle retribuzioni per i mesi di dicembre 2014, gennaio 2015, febbraio 2015, marzo 2015, aprile 2015, maggio 2015, giugno 2015, luglio 2015, agosto 2015 e settembre 2015 e, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 (trecento) di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali;

letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato ascrittogli in relazione alle ulteriori somme trattenute sulle retribuzioni contestate in imputazione per non aver commesso il fatto;

Letti gli artt. 83 ss., 538 e 539 c.p.p., condanna BATISTAS Giacomo al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, l'INPS, da liquidarsi compiutamente in sede civile;

letto l'art. 541 c.p.p., condanna l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio in favore dell'INPS, che si liquidano in complessivi € 1.710,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge ed euro 27,00 di esborsi anticipati.

Motivazione riservata in giorni quindici.

Matera, 18.10.2021

Il Giudice  
Danilo Staffieri  


